



CITTA' DI LUMEZZANE

DECRETO N° 1

OGGETTO: **Disciplina delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Richiamato il Decreto Legge numero 18 in data 17.03.2020, recante "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'articolo 70, rubricato "semplificazioni in materia di organi collegiali", nella parte in cui dispone:

"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente" ;

Rilevato che il medesimo decreto, all'articolo 70 comma 1 precisa che, per lo stesso tempo previsto dal comma 1, è possibile procedere allo svolgimento delle sedute di cui al precedente capoverso, anche ove tale modalità non sia preventivamente disciplinata da regolamenti interni;

Visto il quadro normativo di riferimento, costituito da:

- dall'articolo 47 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.e.i., che, nel disciplinare la composizione delle giunte, demanda a successivo atto di natura statutaria la normativa di dettaglio;
- Il Capo III del vigente Statuto Comunale, artt.33-41, recante disposizioni riguardo l'elezione, la durata in carica e la revoca della giunta comunale;
- dall'articolo 1, lettera p) del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i., che definisce il documento informatico come la "rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; in tale concetto di rappresentazione informatica rientrano, pacificamente, anche le riproduzioni audio, video e multimediali";

- l'articolo 20, comma 1 -bis, del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e.i., a tenore del quale "1-bis. *Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida";*
- dall'articolo 47-bis , della legge 16.12.1913 numero 89, ove è stabilito che: *"All'atto pubblico di cui all'articolo 2700 del codice civile, redatto con procedure informatiche si applicano le disposizioni della presente legge e quelle emanate in attuazione della stessa.2. L'autenticazione di cui all'articolo 2703, secondo comma, del codice civile, è regolata, in caso di utilizzo di modalità informatiche, dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82."*

Ritenuto, in esecuzione delle disposizioni normative succitate, di dover procedere alla regolamentazione delle sedute di consiglio comunale in videoconferenza mediante l'adozione dell'atto dispositivo, di seguito riportato:

Sedute in modalità telematica in casi di urgenza

"Nei soli casi di urgenza, per la trattazione di proposte deliberative non differibili alla seduta ordinaria, laddove sussistano ragioni di motivato impedimento comunicate formalmente da parte di almeno la metà dei componenti del Consiglio Comunale, ovvero in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente del Consiglio Comunale può, in sede di convocazione, disporre che la seduta di consiglio comunale si svolga in modalità da remoto, secondo quanto previsto dai commi successivi. La seduta si considera svolta nella sede comunale, presso la Sala delle adunanze consiliari, da cui viene effettuato il video collegamento ed in cui si trovano almeno il Presidente del Consiglio Comunale, o in assenza o impedimento il Vice Presidente, il Sindaco, o in assenza o impedimento il Vice Sindaco, ed il Segretario comunale verbalizzante.

I partecipanti da remoto sono computati ai fini della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi di cui agli articoli 24 e 25 del vigente Statuto comunale. Prima di interrompere il collegamento da remoto, i partecipanti ne danno informazione al Segretario comunale verbalizzante, che ne annota l'uscita nel processo verbale.

La partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena ed integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione.

L'individuazione e la conformità degli strumenti di videoconferenza, da utilizzarsi per la seduta in modalità telematica, a standard e specifiche tecniche che garantiscano l'identificazione del partecipante da remoto e la possibilità effettiva ed ininterrotta da parte di quest'ultimo di intervenire alla discussione, votare ed approvare il processo verbale della seduta, è attestata dal responsabile C.E.D. del Comune di Lumezzane.

Terminata la discussione, il Segretario comunale verbalizzante, ai sensi dell'articolo 47 e seguenti della legge 16 febbraio 1913 numero 89, dà lettura del verbale della deliberazione, come definito a seguito della seduta in videoconferenza, acquisendo la

dichiarazione di voto da parte dei partecipanti mediante dichiarazione di voto firmata digitalmente ed acquisita in via telematica ai sensi dell'articolo 65 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i., ovvero mediante dichiarazione di adesione, corredata da copia fotostatica del documento di identità ed acquisita in via telematica ai sensi dell'articolo 65 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i..

I partecipanti da remoto assicurano il rispetto della segretezza e della riservatezza della seduta. Al fine di consentire in corso di seduta la trasferibilità dei documenti fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica di cui il componente collegato da remoto garantisca di fare uso esclusivo e protetto.

Nel caso in cui la seduta straordinaria di Consiglio Comunale, convocata per la trattazione di proposte deliberative non differibili alla seduta ordinaria, ovvero motivata dall'urgenza sanitaria, si svolga in modalità telematica, non è consentito trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno."

Dando atto che tale dispositivo è da considerarsi immediatamente efficace in forza dell'articolo 70 del Decreto Legge numero 18/2020 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come descritto alla premessa narrativa, che ne ha stabilito la piena legittimità anche in assenza di preventiva regolamentazione da parte dello Statuto/Regolamento.

Stabilito per quanto sopra che la disciplina dettata dal presente atto deliberativo debba essere successivamente sottoposta a ratifica consiliare, in forza di atto normativo (Decreto Legge) che riconosce la legittimazione straordinaria in capo al Presidente del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 21-octies della legge 241/1990 e ss.mm.e.i.;

DECRETA

1. Di procedere, in esecuzione delle disposizioni normative succitate, motivate dalla emergenza sanitaria in atto, alla introduzione regolamentazione delle sedute di giunta in videoconferenza mediante l'adozione dell'atto dispositivo, di seguito riportato:

Sedute in modalità telematica in casi di urgenza

"Nei soli casi di urgenza, per la trattazione di proposte deliberative non differibili alla seduta ordinaria, laddove sussistano ragioni di motivato impedimento comunicate formalmente da parte di almeno la metà dei componenti de Consiglio Comunale, ovvero in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente del Consiglio Comunale può, in sede di convocazione, disporre che la seduta di consiglio comunale si svolga in modalità da remoto, secondo quanto previsto dai commi successivi. La seduta si considera svolta nella sede comunale, presso la Sala delle adunanze consiliari, da cui viene effettuato il video collegamento ed in cui si trovano almeno il Presidente del Consiglio Comunale, o in assenza o impedimento il Vice Presidente, il Sindaco, o in assenza o impedimento il Vice Sindaco, ed il Segretario comunale verbalizzante.

I partecipanti da remoto sono computati ai fini della verifica dei quorum costitutivi e deliberativi di cui agli articoli 24 e 25 del vigente Statuto comunale. Prima di interrompere il collegamento da remoto, i partecipanti ne danno informazione al Segretario comunale verbalizzante, che ne annota l'uscita nel processo verbale.

La partecipazione alle sedute in modalità da remoto avviene utilizzando strumenti di videoconferenza che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al

partecipante da remoto la piena ed integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione e alla votazione.

L'individuazione e la conformità degli strumenti di videoconferenza, da utilizzarsi per la seduta in modalità telematica, a standard e specifiche tecniche che garantiscano l'identificazione del partecipante da remoto e la possibilità effettiva ed ininterrotta da parte di quest'ultimo di intervenire alla discussione, votare ed approvare il processo verbale della seduta, è attestata dal responsabile C.E.D. del Comune di Lumezzane.

Terminata la discussione, il Segretario comunale verbalizzante, ai sensi dell'articolo 47 e seguenti della legge 16 febbraio 1913 numero 89, dà lettura del verbale della deliberazione, come definito a seguito della seduta in videoconferenza, acquisendo la dichiarazione di voto da parte dei partecipanti mediante dichiarazione di voto firmata digitalmente ed acquisita in via telematica ai sensi dell'articolo 65 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i., ovvero mediante dichiarazione di adesione, corredata da copia fotostatica del documento di identità ed acquisita in via telematica ai sensi dell'articolo 65 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.e.i..

I partecipanti da remoto assicurano il rispetto della segretezza e della riservatezza della seduta. Al fine di consentire in corso di seduta la trasferibilità dei documenti fra tutti i partecipanti, è comunque possibile l'utilizzo della posta elettronica di cui il componente collegato da remoto garantisca di fare uso esclusivo e protetto.

Nel caso in cui la seduta straordinaria di Consiglio Comunale, convocata per la trattazione di proposte deliberative non differibili alla seduta ordinaria, ovvero motivata dall'urgenza sanitaria, si svolga in modalità telematica, non è consentito trattare argomenti non iscritti all'ordine del giorno."

2. Di dare atto che l'organizzazione delle sedute in modalità telematica, come sopra disciplinate, assicura il rispetto delle misure richiamate all'articolo 70 comma 1 del Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", in corso di approvazione presso il Consiglio dei Ministri;

3. Di dare atto che tale dispositivo è da considerarsi immediatamente efficace in forza dell'articolo 70 del Decreto Legge "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", numero 18 in data 17 marzo 2020, come descritto alla premessa narrativa, che ne ha stabilito la piena legittimità anche in assenza di preventiva regolamentazione da parte dello Statuto/Regolamento;

4. Di sottoporre la disciplina dettata dal presente atto a ratifica consiliare, in forza di atto normativo (Decreto Legge) che riconosce la legittimazione straordinaria in capo al Presidente del Consiglio Comunale;

5. Di comunicare copia del presente Decreto ai componenti del Consiglio Comunale e all'Ufficio Segreteria Generale, affinché ne disponga la pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 14.03.2013 numero 33 e ss.mm.e.i. e contestuale inserimento nel registro delle pubblicazioni.

Lumezzane, 23/03/2020

Il Presidente del Consiglio comunale di
Lumezzane
Zobbio Giacomo
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)